

INCONTRO DI STUDIO E *WORKSHOP*

RIFORMULAZIONE-FRATTURA DEL DELITTO DI CONCUSSIONE *EX ART. 317 C.P.*

Il giorno **14 febbraio 2014**, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, presso la Sala Lauree della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, avrà luogo il primo *workshop* organizzato da "DIPLAP-Laboratorio Permanente di Diritto Penale" sulla recente riforma del sistema penale anticorruzione e, in particolare, **sugli effetti sostanziali e processuali della scissione della disposizione ex art. 317 c.p.** (ampiamente *infra*).

Sono previste **nn. 4 relazioni di 15' ciascuna**. Seguirà un ampio spazio dedicato al dibattito e al confronto, nel quale tutti i partecipanti potranno cimentarsi in **interventi di 5' ciascuno**.

I relatori verranno selezionati con il sistema della revisione anonima dal Comitato Scientifico del *workshop*, composto da Marco Gambardella, Marco Pierdonati, Vico Valentini.

L'*abstract* della *presentation* (max 3000 caratteri, note e spazi esclusi) può essere inviato all'indirizzo e-mail **labdirpen@gmail.com all'attenzione del Presidente di DIPLAP** indicando nome, cognome e uno **pseudonimo**.

Gli *abstract* devono pervenire alla Segreteria di DIPLAP entro e non oltre il **26 gennaio 2014**.

I risultati della selezione e il programma dell'incontro verranno resi noti **almeno quindici giorni prima** di quello del *workshop*.

Relatori e interventori potranno far pervenire alla Segreteria di DIPLAP **entro il 9 marzo** i contributi da pubblicare negli atti. L'*e-book* del *workshop* sarà scaricabile dal sito di DIPLAP.

** ** ** **

Al termine del *workshop* seguirà l'**Assemblea dei Soci di DIPLAP** per discutere e definire assieme il programma delle attività scientifico-culturali del prossimo anno e, comporre i relativi gruppi di lavoro.

** ** ** **

CALL FOR PAPERS

1. Fra le diverse modifiche patite dal micro-sistema penale di lotta alla corruzione e all'illegalità nella gestione della *res publica*, quella che ha immediatamente e maggiormente occupato la prima giurisprudenza di legittimità è indubbiamente

rappresentata dalla scissione della vecchia disposizione ex art. 317 c.p., spezzata in due e re-distribuita in due titoli autonomi (i "nuovi" artt. 317 c.p. e 319-*quater* c.p.).

L'*appeal* del cd. spacchettamento ha intuibili ragioni: quell'operazione, mantenendo totalmente inalterata la struttura lessicale della vecchia concussione, ma, al contempo, estendendo la punibilità al privato indotto (non più vittima di prevaricazione, bensì colpevole di aver ceduto a "resistibili" pressioni), giustifica e rende *analogamente ragionevoli* soluzioni interpretative *diametralmente opposte*.

E così, agli antipodi dell'orientamento che, valorizzando il *downgrading* del privato (ma anche la collocazione sistematica dell'art. 319-*quater* c.p., il suo cambiamento di nome, la clausola di riserva inserita nel suo *incipit* etc.), afferma che l'induzione indebita è figura sostanzialmente inedita, c'è chi, enfatizzando invece l'invarianza dell'enunciato, ritiene (possibile e) doveroso recuperare "in blocco" i vecchi concetti di induzione e costrizione.

Naturalmente, accanto a ipotesi ricostruttive *radicali*, in un senso (la scissione rompe frontalmente col passato) o nell'altro (la scissione è un *maquillage* che ripropone il passato), esistono anche approcci intermedi che, pur non giungendo al punto di riconoscere effetti di *abolitio criminis*, affermano che l'inedita correttezza del privato indotto ha modificato il *significato* dei concetti di induzione e costrizione, rendendone necessario ridefinirne i rapporti reciproci.

2. Un approccio intermedio, in particolare, sembra essere quello attualmente sposato dalla Sezioni Unite della Cassazione, chiamata proprio a dirimere il contrasto di vedute formatosi attorno allo spacchettamento (udienza del 24 ottobre 2013, *Presidente Santacroce – Relatore Milo – P.M. D'Ambrosio – Maldera ed altri*). Se si esamina la "*massima provvisoria*" delle Sezioni unite "Maldera", partendo dalla rinnovata figura di *concussione per costrizione*, troviamo scritto che si è in presenza di una condotta dell'agente pubblico, la quale "limita radicalmente la libertà di autodeterminazione" del privato.

Riguardo invece alla *fattispecie di induzione indebita* di cui all'art. 319-*quater* c.p., viene affermato che la figura di reato è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte dell'agente pubblico, la quale lascia al soggetto destinatario "un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio".

La distinzione fra costrizione e induzione indebita, poi, è pure al centro della nota sentenza milanese sul "caso Ruby", ove si accoglie un concetto onnivoro di "minaccia implicita" capace di fagocitare condotte forse qualificabili come induttive; concetto che, peraltro, pare difficilmente armonizzabile coi principi di diritto cristallizzati nella suddetta "*massima provvisoria*".

In attesa del deposito della motivazione delle Sezioni unite, risulta chiaro che la scelta di una – piuttosto che di un'altra – delle diverse ricostruzioni ermeneutiche è in grado di ripercuotersi in modo decisivo sia sul piano del *diritto penale intertemporale*, sia sul piano del *diritto penale processuale*.

3. Le *questioni intertemporali*, in effetti, discendono dal modo in cui sono configurati oggi i rapporti tra i delitti previsti dagli artt. 317 e 319-*quater* c.p. In altre parole, possiamo dire che qui il rapporto *diacronico* da prendere in considerazione, ai fini della disciplina successoria (vecchio art. 317; nuovo art. 319-*quater*), dipende dalla relazione *sincronica* che si delinea attualmente tra il riformulato art. 317 e l'inedito art. 319-*quater*. Occorre quindi individuare eventuali fenomeni *abolitivi* esaminando la relazione *diacronica* tra il vecchio art. 317 e il nuovo art. 319-*quater*, ma tale vicenda abolitiva deriva

necessariamente da come adesso raffiguriamo il rapporto *sincronico* tra le disposizioni che sono vigenti: cioè il novellato art. 317 (così come riscritto oggi) e l'art. 319-*quater*.

Anche il *processo penale*, dal canto suo, ha immediatamente 'reagito' alla ridefinizione dell'area di rilevanza penale che sta al confine 'conteso' tra concussione e corruzione. Del resto, nell'esperienza della previgente fattispecie di concussione, il richiamo alla modalità induttiva veniva compiuto di frequente dal pubblico ministero e dall'organo giudicante al momento di stilare, rispettivamente, il capo di imputazione e di sentenza.

Fra i più rilevanti e ricorrenti interrogativi processuali sollevati dalla concussione, c'è quello della genericità della contestazione dei fatti concussivi – oggi enfatizzata dalla scissione fra il paradigma 'forte' della costrizione e la figura più 'blanda' dell'induzione illecita – e dell'esigenza di una riqualificazione giuridica dei fatti medesimi, accompagnata da una possibile regressione del procedimento penale.

Ci riferiamo, dunque, alle ipotesi di annullamento con rinvio circoscritto al ricalcolo della pena, in relazione alla 'nuova' figura meno grave di induzione indebita rispetto alla previgente concussione (per induzione); ciò nondimeno, con possibili conseguenze sul piano del decorso dei termini di prescrizione e dell'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), salvo ricorrere all'*escamotage* del giudicato 'parziale'.

Ancora: si rifletta sulla conservazione, o meno, della legittimazione all'azione civile da parte del privato indotto, che da vittima del reato diviene *d'emblee* autore del medesimo; con gli interrogativi che potrebbero porsi anche sul piano dell'utilizzabilità del materiale probatorio in precedenza acquisito da quest'ultimo in veste di persona informata o di testimone, anziché di indagato-imputato.

Infine particolare significato assume l'esame delle formule di proscioglimento nel quadro del fenomeno successorio, specialmente là dove l'interprete si orienti nel senso della c.d. *abolitio criminis* della concussione per induzione. Basti segnalare, in questa prospettiva, come l'opzione dell'*abolitio criminis* travolgerebbe, senza veri ostacoli, non solo i procedimenti penali in corso (art. 129 c.p.p.), ma pure i giudicati formati (art. 673 c.p.p.): nei limiti, rispettivamente, delle imputazioni formulate e delle sentenze di condanna (anche irrevocabili) a titolo di concussione mediante induzione, perché «il fatto non è 'più' previsto dalla legge come reato». Cancellazione radicale del pregresso giudiziario che avrebbe dunque inevitabili, quanto complesse, ricadute sulle eventuali revoche delle decisioni di condanna definitive in fase esecutiva.

** ** *

Laboratorio Permanente di Diritto Penale - Di.P.La.P. è un'associazione fondata da un gruppo di ricercatori italiani di diritto e procedura penale per aggregare e rispondere alle istanze di rinnovamento e democratizzazione della ricerca e del dibattito penalistici. Valori costitutivi sono l'autonomia e l'indipendenza organizzativa e scientifica, la multidisciplinarietà, l'apertura al mondo extra-accademico e professionale, la solidarietà intergenerazionale.

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di iscrizione a DIPLAP consulta il sito <http://labdirpen.wix.com/diplap> o scrivi alla Segreteria all'indirizzo labdirpen@gmail.com